



Automobile Club Sassari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 49/2026 DEL 11/06/2026

Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizio di biglietteria da parte della Soc. Shardana Tours Srl, per il personale impegnato nella manifestazione sportiva automobilistica denominata "Sardegna Rally Raid 2026".

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- in base agli artt. 1, 4 e 38 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club Sassari promuove, incoraggia ed organizza - in armonia con le direttive dell'A.C.I. le attività sportive automobilistiche, nonché favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;
- l'Automobile Club Sassari svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
- nell'espletamento di tali attività, l'Automobile Club Sassari ha acquisito ed impiegato una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
- il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari nella propria riunione del 06/10/2025 ha approvato il "Piano Generale delle Attività 2026", così come integrato nel corso della successiva riunione del 24/03/2026 per quanto attiene all'organizzazione del "Sardegna Rally Raid 2026";

VISTO il contratto di servizio sottoscritto in data 31/03/2025 tra l'Automobile Club Sassari e l'Automobile Club Sassari Servizi Srl, e il disciplinare operativo sottoscritto il 13/04/2026 con la stessa società in house ai fini della realizzazione della manifestazione "Sardegna Rally Raid 2026", in base al quale la spesa suindicata deve considerarsi a carico dell'Ente;

DATO ATTO che l'A.C. Sassari deve provvedere per il personale tecnico impegnato a vario titolo per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, al pagamento dei costi di trasporto, oltre che di vitto e alloggio;

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio della competenza economica, la spesa in esame dev'essere imputata all'esercizio 2026;

VISTO il Budget 2026 approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27/10/2025, ed approvato dal Commissario Straordinario dell'ACI con propria deliberazione n. 452 del 09/02/2026;

VISTA la disponibilità di budget sul sottoconto CP.01.02.0058 - "Organizzazione Eventi – Sardegna Rally Raid";

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 5 (*Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento*) del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare del comma 2 dello stesso articolo ove si dispone che *"Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore"*

economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede”;

PRESO ATTO che:

- l'ANAC alla voce “C11” delle FAQ (aggiornamento maggio 2026) sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” ha precisato che: *“L’acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. È invece soggetto a tracciabilità l’affidamento del servizio alle Agenzie di viaggio”;*
- con il parere n. 3481 del 3 giugno 2025, il Ministero dei Trasporti ha stabilito che nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto per agenzie di viaggio deve essere considerato non solo il compenso dell’agenzia, ma anche il costo complessivo dei biglietti di viaggio;

DATO ATTO che:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- le Pubbliche Amministrazioni, nel caso di acquisti di beni o servizi per importi superiori a 5.000 euro, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti prioritariamente tramite CONSIP S.p.A. (art.1, comma 512, Legge n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

TENUTO CONTO che:

- il valore dell'affidamento in oggetto consente la predisposizione di una "Trattativa Diretta (TD)" sul portale denominato "Acquisti in Rete" nella sezione MePA, da effettuarsi direttamente con l'operatore economico individuato;
- in assenza di apposita Convenzione o Intersent-ER, la legge prevede che le Stazioni appaltanti debbano effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia, utilizzando prioritariamente il Mercato elettronico (MEPA) di Consip S.p.A., ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione delle centrali di acquisto territoriali;
- trattandosi di appalti d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questo Ente può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio descritto;

RITENUTO congruo procedere tramite un affidamento diretto della fornitura nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;

DATO ATTO che si è provveduto - tramite Trattativa diretta MePA n. 6367316 - ad inoltrare alla Soc. Shardana Tours Srl, con sede in Alghero, via XX Settembre n. 30, P.IVA n. 03033260906, una richiesta di offerta per la fornitura di servizi di biglietteria per manifestazione denominata "Sardegna Rally Raid 2026";

PRECISATO che in riferimento alla garanzia provvisoria, in base alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*, mentre in riferimento alla garanzia definitiva è possibile prevedere l'esonero previa adeguata motivazione ed un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, così come indicato all'art. 117, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO opportuno, data anche l'esiguo importo del servizio, non richiedere nessuna garanzia andando in tal modo a favorire un miglioramento delle condizioni di esecuzione;

VISTA l'offerta presentata dalla stessa Soc. Shardana Tours Srl e rilevato che, sulla base del preventivo inviato, l'importo contrattuale per la fornitura del servizio può essere definito - fatta salva la verifica circa l'effettivo servizio di biglietteria reso - per complessivi Euro 22.952,00 (oltre IVA di legge se e quanto dovuta);

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi del succitato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, che:

- il contratto ha per oggetto la fornitura di servizi di biglietteria per manifestazione denominata "Sardegna Rally Raid 2026";
- il valore complessivo stimato del contratto è di Euro 22.952,00 (oltre IVA di legge se e quanto dovuta);
- il corrispettivo e la contabilizzazione della fornitura sono determinati a misura;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante MePa di Consip;
- la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Marrone, quale responsabile dell'AC Sassari;
- l'operatore economico al quale s'intende affidare la fornitura in oggetto ha dichiarato, ai sensi del T.U. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:
 - l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati dell'AC Sassari che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio presso lo stesso Ente, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
 - l'accettazione del codice di comportamento dell'AC Sassari, così come aggiornato da ultimo dal Consiglio Direttivo dell'Ente nel corso della propria riunione del 18/03/2024;
 - il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti così come consentito, nel caso di affidamento diretto, dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico sopra richiamato ha presentato la propria dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva e che preliminarmente al versamento dell'importo stabilito dal contratto si procederà all'acquisizione di regolare DURC;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010 e che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), tramite procedura informatica, è BBFFB7BA53;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, postulano il rispetto del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Sassari approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010;

VISTI l'art.2, comma 3, e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ACI, così come deliberato – nel suo ultimo aggiornamento - dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 24 gennaio 2024;

DATO ATTO che sulla base dello schema del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ACI, il Consiglio Direttivo dell'AC Sassari ha provveduto, nel corso della riunione del 18/03/2024, all'approvazione dell'aggiornamento del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.C. Sassari";

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (rif. art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) della Federazione ACI per il triennio 2026-2028,

approvato con deliberazione, del Commissario Straordinario dell'ACI, n. 419 del 28 gennaio 2026;

DATO ATTO che in riferimento all'anno 2026 il Consiglio Direttivo dell'AC Sassari nel corso della propria riunione del 30/10/2024 ha approvato gli adempimenti rimasti di esclusiva competenza dell'Ente in relazione alle originali disposizioni relative al Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

ATTESO che il potere di autonomia privata della P.A. deve sempre e comunque esplicarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di tutela del terzo, nonché dei principi normativi che governano l'azione amministrativa;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia di cui al prot. N. 5495/24 del 17/06/2024, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l'incarico della responsabilità dell'Automobile Club di Sassari sino alla data del 15 giugno 2026;

VISTO il vigente Statuto dell'Automobile Club Sassari, ed in particolare l'art. 57, ove si precisa che *"il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi"*;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione degli atti tesi alla definizione del procedimento in trattazione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento interno della Federazione ACI:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi generali dell'Ente così come deliberati dal Consiglio Direttivo, oltre che alle norme generali di buona amministrazione;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e art 6-bis Legge 241/90;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Soc. Shardana Tours Srl, con sede in Alghero, via XX Settembre n. 30, P.IVA n. 03033260906, il servizio di biglietteria per il personale impegnato, a vario titolo, per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "Sardegna Rally Raid 2026";
- 2) di autorizzare, per quanto sopra specificato, la spesa di € 22.952,00 (oltre IVA di legge se e quanto dovuta);
- 3) di dare atto che la suindicata spesa trova copertura nel Budget 2026, sul sottoconto CP.01.02.0058 - "Organizzazione Eventi – Sardegna Rally Raid";
- 4) di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG), di cui alla presente procedura, che il Responsabile del procedimento si impegna ad inserire al momento della liquidazione del documento di spesa, è BBFFB7BA53;
- 5) di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione dell'importo spettante venga effettuata tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società incaricata, e previa verifica del servizio di biglietteria effettivamente reso;

6) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni del Direttore dell'A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione nella sezione "Pubblicità Legale", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs.n. 33/2013.

IL DIRETTORE

Dott. Alberto Marrone

(Documento informatico firmato digitalmente)

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale dell'Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l'accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.